



Fondazione Massimo Fagioli – ETS

Regolamento di nomina del Consiglio Scientifico di Indirizzo

Premessa

Il presente Regolamento è approvato ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'Art. 32, comma 1, lettera f dello Statuto¹.

In particolare, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 25, comma 1 dello Statuto circa la composizione e nomina del Consiglio Scientifico di Indirizzo², il presente Regolamento ha lo scopo di precisare criteri e modalità per la formazione e designazione dei membri espressione dei soci Sostenitori, Aderenti e Partecipanti.

Qualora le disposizioni dal presente regolamento si pongano in contrasto con le norme dell'Atto costitutivo e dello Statuto prevalgono in ogni caso queste ultime.

Art. 1 Principi generali

1. Al fine di garantirne la massima autorevolezza e legittimazione, la composizione del Consiglio Scientifico di Indirizzo (d'ora in poi anche CSdI) segue principi di *rappresentatività* e della *competenza* da declinarsi rispettivamente in funzione della composizione della base sociale, nonché delle aree, dei settori e delle attività della Fondazione.
2. I principi della rappresentatività e della competenza vengono indicati come propri e caratterizzanti la composizione del CSdI. Ciò non significa che coloro i quali hanno interessi generici e disponibilità a lavorare nelle aree della Fondazione non potranno realizzare questa loro volontà. Più semplicemente essi potranno essere parte di Comitati, Commissioni avendo detti organismi funzioni e dunque presupposti di composizione differenti.

Art. 2 Composizione

1. Il CSdI deve esprimere nel suo complesso un quadro di competenze funzionali allo svolgimento di compiti sia scientifico-culturali, riferiti, in particolare, alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione di obiettivi, iniziative e programmi della Fondazione, sia "istituzionali" attribuiti al CSdI dallo Statuto.

¹ "Il Consiglio Scientifico di Indirizzo predisporre ed approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento interno della Fondazione, disciplinante: [...] ogni altro aspetto inerente al funzionamento della Fondazione che non sia espressamente disciplinato dalla legge e dal presente Statuto, purché in coerenza con la normativa in materia di Fondazione di partecipazione ETS, con la natura di Fondazione, nel rispetto della volontà dei Fondatori Promotori e con i principii desumibili dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Scientifico di Indirizzo".

² "Il Consiglio Scientifico di Indirizzo è composto da 13 (tredici) a 23 (ventitré) membri così individuati: 3 (tre) membri rappresentanti dei Fondatori Promotori, da 8 (otto) a 18 (diciotto) membri rappresentanti dei Soci Sostenitori e dei Soci Aderenti, e due componenti designati dall'Assemblea Generale e scelti tra i Soci Partecipanti. [...]"

2. Nel loro complesso, le competenze di natura scientifico-culturale dovranno essere attinenti alle aree di attività nelle quali lo scopo della Fondazione si realizza, mentre per lo svolgimento di compiti natura istituzionale è auspicabile un corretto equilibrio tra competenze di natura gestionale, amministrativa e societaria.
3. Ove possibile, la composizione del CSdI dovrebbe riflettere un adeguato grado di differenziazione con riferimento alle competenze, all'età e al genere dei consiglieri.

Art.3 Nomina

1. La Assemblea speciale costituita ai sensi dell'art. 28 comma 3 e l'Assemblea generale, ferme restando le competenze ad esse attribuite dallo Statuto, nomineranno i soci componenti del CSdI di propria competenza sulla base di una proposta del CSdI uscente.
2. Nella formulazione della proposta di cui al comma 1 del presente articolo, il CSdI uscente, è chiamato ad agire nel rispetto dei citati principi di rappresentatività e competenza, consultando gli eventuali comitati, o strutture a questi assimilabili, che stanno operando e garantendo tracciabilità e trasparenza delle motivazioni poste alla base delle scelte in tal senso operate.
3. Sulla base della attività svolte e di quelle in essere al momento della scadenza, nonché degli obiettivi e dei programmi della Fondazione, il CSdI uscente, entro 90 giorni dalla sua scadenza, consultati gli eventuali comitati, o strutture a questi assimilabili, che stanno operando, definisce con sua delibera le aree di attività che dovranno essere prevalentemente rappresentate nel nuovo CSdI e, conseguentemente, delinea la composizione di competenze richieste ai membri che lo andranno a comporre.
4. Sulla base di profili di competenza così come sopra individuati, il CSdI uscente dovrà comunicare senza indugio a tutti i soci la apertura delle candidature ed i profili di competenza richiesti.
5. Il CSdI acquisirà le eventuali candidature presentate dai soci entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla data fissata per le Assemblee di cui al comma 1 del presente articolo. Tale data è quindi da considerarsi termine ultimo per la presentazione di eventuali candidature da parte dei soci in carica.

Articolo 4 – Norma Transitoria

1. Nella prima applicazione del presente Regolamento, il CSdI risulterà composto da 3 membri designati dai soci fondatori e da un numero compreso da un minimo di 8 ad un massimo di 18 membri rappresentanti l'insieme dei soci indistintamente ammessi come sostenitori nel primo esercizio della Fondazione
2. Nel formulare la proposta di nominativi al voto assembleare, il CSdI nominato in sede costitutiva si avvarrà di un Comitato di Garanti composto da:
 - fino a 10 componenti individuati dai soci riuniti in Comitati di approfondimento tematico denominati "Laboratori tematici", ed in misura proporzionale al numero dei soci ad essi iscritti;
 - fino a 4 componenti nominati dal Consiglio Scientifico di Indirizzo uscente.
3. Il Comitato di Garanti, nella sua funzione consultiva e secondo modalità di funzionamento stabilite in specifico regolamento, indicherà al CSdI uscente una composizione di nominativi pari a un numero massimo di 18 nominativi, scelti tra un numero massimo di 35 candidature presentate dai soci riuniti in "Comitati di approfondimento" ad oggi riconosciuti come "Laboratori tematici" e così denominati:
 - Promozione e diffusione della teoria;
 - Psichiatria e psicoterapia;

- Scuola e formazione;
 - Analisi collettiva;
 - Arte e linguaggi;
 - Cultura politica scienza e società;
 - Archivio e documentazione
4. Ciascun “Laboratorio tematico” potrà presentare un numero da 2 a 5 candidature da sottoporre al Comitato dei Garanti.
 5. La indicazione dei nominativi da parte del Comitato dei Garanti dovrà essere tale da esprimere nel suo insieme un quadro di competenze e di profili funzionali al complesso di compiti che lo Statuto attribuisce al costituendo organo.
 6. Il Comitato dei Garanti acquisirà le candidature presentate dai soci riuniti nei suddetti Comitati entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla data fissata per le Assemblee di cui all’art.3, comma 1 del presente Regolamento. Tale data è quindi da considerarsi termini ultima per la presentazione delle suddette candidature.
 7. Nel rispetto dei citati principi di rappresentatività e competenza, qualora lo ritenesse opportuno, il Comitato dei Garanti potrà con motivazione espressa integrare la rosa delle candidature pervenute con altri nominativi di soci dallo stesso individuati.
 8. Nel rispetto dei citati principi di rappresentatività e competenza, qualora lo ritenesse opportuno e con motivazione espressa, il Consiglio Scientifico di Indirizzo uscente potrà a sua volta richiedere al Comitato dei Garanti integrazioni o modifiche alla rosa medesima.